



Comune di Pieve a Nievole
(Provincia di Pistoia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera C.C. n.xxxxxxxx del xx/xx/2012
Pubblicato all' albo pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal xx/xx/2012 al xx/xx/2012

Comune di Pieve a Nievole
Settore Economico/Finanziario, Amministrativo e di Supporto
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi.....	pag. 5
ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni.....	pag. 5
ARTICOLO 3 – Responsabilità	pag. 6
ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	pag. 6
ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	pag. 6
ARTICOLO 6 – Depositi di osservazione e camera mortuaria.....	pag. 7
ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro.....	pag. 7
ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura dei feretri.....	pag. 8
ARTICOLO 9 – Tipologie di feretri.....	pag. 8
ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento.....	pag. 8
ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso.....	pag. 8
ARTICOLO 12 - Norme generali per i trasporti.....	pag. 9

TITOLO II
CIMITERO

ARTICOLO 13 – Cimitero.....	pag. 9
ARTICOLO 14 - Disposizioni generali – Vigilanza.....	pag. 9
ARTICOLO 15 – Reparti speciali nel cimitero.....	pag. 10
ARTICOLO 16 - Criteri di assegnazione.....	pag. 10
ARTICOLO 17 – Tariffe e diritti - Modalità di pagamento.....	pag. 12
ARTICOLO 18 – Inumazione	pag. 12
ARTICOLO 19 – Tumulazione.....	pag. 13
ARTICOLO 20 - Tumulazione provvisoria.....	pag. 13
ARTICOLO 21 – Traslazione.....	pag. 14

ARTICOLO 22 - Esumazioni ordinarie.....	pag. 14
ARTICOLO 23 - Esumazione straordinaria.....	pag. 14
ARTICOLO 24 – Estumulazione.....	pag. 14
ARTICOLO 25 – Ossario comune.....	pag. 15
ARTICOLO 26 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.....	pag. 15
ARTICOLO 27 - Oggetti da recuperare.....	pag. 15

TITOLO III CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 28 – Crematorio.....	pag. 16
ARTICOLO 29 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	pag. 16
ARTICOLO 30 – Conservazione delle urne Cinerarie.....	pag. 16
ARTICOLO 31 – Affidamento delle ceneri.....	pag. 17
ARTICOLO 32 – Dispersione delle ceneri.....	pag. 17

TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 33- Orario.....	pag. 18
ARTICOLO 34 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli.....	pag. 18
ARTICOLO 35 - Norme di comportamento all'interno del cimitero.....	pag. 18
ARTICOLO 36- Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.....	pag. 19
ARTICOLO 37 - Coltivazione di fiori ed arbusti.....	pag. 20
ARTICOLO 38 - Riti funebri.....	pag. 20
ARTICOLO 39 – Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi.....	pag. 20
ARTICOLO 40 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero.....	pag. 22
ARTICOLO 41 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	pag. 22

TITOLO V CONCESSIONI

ARTICOLO 42 - Concessioni per sepolture private.....	pag. 23
ARTICOLO 43 - Durata e Decorrenza delle Concessioni.....	pag. 24

ARTICOLO 44 - Modalità di concessione.....	pag. 24
ARTICOLO 45 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti.....	pag. 24
ARTICOLO 46 –Sepolture terrene a sistema di tumulazione.	pag. 24
ARTICOLO 47 – Prescrizioni tecniche per le sepolture a sistema di tumulazione.....	pag. 25
ARTICOLO 48 – Diritto al sepolcro e uso delle sepolture terrene private a sistema di tumulazione.	pag. 26
ARTICOLO 49 - Richiesta della concessione del terreno per le sepolture a sistema di tumulazione.	pag. 27
ARTICOLO 50 - Richiesta di autorizzazione alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione.	pag. 27
ARTICOLO 51 - Recesso dalla concessione di terreno per sepolture a sistema di tumulazione.	pag. 28
ARTICOLO 52 – Riuso posto “salma” per la tumulazione.	pag. 28
ARTICOLO 53 – Manutenzione.	pag. 29
ARTICOLO 54 - Dichiarazione di abbandono per incuria.	pag. 29
ARTICOLO 55 – Cessazione della sepoltura (INTESO COME QUALSIASI TIPO: LOCULO, SEPOLTURE TERRENE A SISTEMA DI TUMULAZIONE, OSSARIO).	pag. 29
ARTICOLO 56 – Cessazione della concessione.	pag. 30
ARTICOLO 57 – Revoca.	pag. 30
ARTICOLO 58 – Decadenza.	pag. 31
ARTICOLO 59 – Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	pag. 31
ARTICOLO 60 – Estinzione..	pag. 32

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.

ARTICOLO 61 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento....	pag. 32
ARTICOLO 62 – Autorizzazioni e Cautele.	pag. 32
ARTICOLO 63 – Disposizioni finali	pag. 32
ARTICOLO 64 – Entrata in vigore	pag. 32

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 – gradi di parentela
- ALLEGATO 2 – schema tipo lapidi per loculi e ossari parte di Cimitero a cui si accede da Via Toselli
- ALLEGATO 3 – planimetria area destinata a sepolture a sistema di tumulazione

REGOLAMENTO CIMITERO COMUNALE

Comune di Pieve a Nievole

Settore Economico/Finanziario, Amministrativo e di Supporto

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Riferimenti Normativi.

1. La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, del D.P.R. 10/09/1990 n°285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24/06/1993 e n° 10 del 31/07/1998, della Legge n° 130 del 30/03/2001, del Decreto Ministero della Salute del 09/07/2002, del D.P.R. n° 254 del 10/07/2003, della Legge Regionale n. 29 del 31/05/2004, della Legge Regionale n. 18 del 04/04/2007 e del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore nel tempo.

ARTICOLO 2 - Oggetto e definizioni.

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia del Cimitero e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre (art.9)
- b) per inumazione si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione (art. 18).

- c) per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba (art. 19).
- d) per traslazione si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero (art. 21).
- e) per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra (art. 22).
- f) per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo (art. 24).
- g) per celletta ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni ed urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni.
- h) per ossario comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni per le quali, gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione (art. 25).
- i) per nicchia cineraria si intende un manufatto, delle dimensioni di m 0.30x0.30x0.50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni." (v. par. 13.2 Circ. Min Sanità 24/93).
- j) per cinerario comune si intende un luogo, all'interno del cimitero, destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e, conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

ARTICOLO 3 – Responsabilità.

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Fatti salvi i servizi esplicitamente classificati gratuiti dalla legge, l'individuazione dei Servizi Cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico.

1. Il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90, compilato cronologicamente dal personale di custodia, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali, è a disposizione di chiunque possa averne interesse.
2. Sono inoltre in visione al pubblico, negli locali degli addetti al servizio e ad ogni entrata del cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura del cimitero.
 - b) Copia del presente Regolamento.

- c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.
- d) L'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo.
- e) L'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria o di abbandono;
- f) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241.

ARTICOLO 6 – Depositi di osservazione e camera mortuaria.

1. Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, né sottoposta ad autopsia, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso.
2. Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.
3. Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.
4. Nella camera mortuaria e/o nella cappella del cimitero, sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria e/o nella cappella del cimitero, salvo casi eccezionali non può superare cinque giorni, decorso tale periodo, la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro.

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma (madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro).
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura dei feretri.

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

ARTICOLO 9 – Tipologie di feretri.

1. La struttura e la qualità dei materiali dei feretri sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza da percorrere tra il luogo del decesso e quello del seppellimento. In relazione alle diverse tipologie i feretri dovranno avere, quindi, le caratteristiche previste dagli art. 30, 31, 75 e 77 del DPR 285/90 e s.m.i.. Nell'ambito del territorio regionale l'obbligo della doppia cassa di cui al richiamato art. 30 D.P.R. 285/90 può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 18/2007.

ARTICOLO 10 - Targhetta di riconoscimento.

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

ARTICOLO 11 - Modalità del trasporto e percorso.

1. Gli orari dei trasporti funebri devono essere compatibili con gli orari di apertura del Cimitero Comunale; è garantita l'effettuazione del funerale, anche nel giorno di chiusura settimanale.

2. Le modalità ed i percorsi, possono essere suscettibili di variazione, nel caso ciò si rendesse necessario per questioni di viabilità e/o di ordine pubblico, deciso e gestito dai competenti uffici comunali.

3. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

5. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso e' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
6. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 12 - Norme generali per i trasporti.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 285/90.
2. Se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 (salvo che la salma sia stata imbalsamata). Per il trasporto da Comune a Comune nell'ambito del territorio regionale non necessita il trattamento di cui all'art. 32 D.P.R. 285/90. Negli altri mesi il trattamento già detto è da praticare se il trasporto è effettuato in una località raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza oppure se il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve avvenire in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 36 del D.P.R. 285/90 e s.m.i.

TITOLO II CIMITERO

ARTICOLO 13 – Cimitero.

1. Ai sensi dell'art. 337 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265 e del D.P.R. 285/90, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale nel quale si accede da via Cosimini n. 13 e da via Toselli n. 15.

ARTICOLO 14 - Disposizioni generali – Vigilanza.

1. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Responsabile del Settore che ha in carico la gestione e manutenzione del Cimitero Comunale. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 101, 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti ossei, resti mortali, di

ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono eseguite solo ed esclusivamente dal personale debitamente autorizzato.

3. Le funzioni di cui agli art. 51, 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90 in ordine alla vigilanza delle norme di legge e delle prescrizioni sono di competenza del Comune di Pieve a Nievole.

ARTICOLO 15 – Reparti speciali nel cimitero.

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti ossei, resti mortali, ceneri di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico (art. 100 D.P.R. 285/90).

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

ARTICOLO 16 - Criteri di assegnazione.

1. Nel cimitero del Comune di Pieve a Nievole, sono ricevute nel campo comune e nei loculi:

- a) Salme di persone morte nel territorio del Comune di Pieve a Nievole, qualunque ne fosse in vita la residenza, salvo richiesta d'altra destinazione, da parte degli aventi diritto.
- b) Salme delle persone morte fuori del Comune di Pieve a Nievole, ma aventi in esso, in vita, la residenza.
- c) Salme di persone non residenti, che al momento del decesso abbiano il proprio coniuge, convivente e/o un figlio residenti o sepolti nel Cimitero del Comune di Pieve a Nievole;
- d) Salme di persone non residenti e senza famiglia propria, che abbiano parenti fino al secondo grado di parentela, ossia figli, genitori e/o fratelli sepolti o residenti nel Comune di Pieve a Nievole;
- e) Salme delle persone nate nel comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
- f) Salme di persone morte in case di riposo o altri istituti dove per legge erano residenti, ma la cui ultima residenza sia stata nel Comune di Pieve a Nievole.
- g) Salme di persone non residenti in vita nel Comune di Pieve a Nievole e morte fuori di esso, ma aventi diritto di tumulazione in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
- h) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n°285 del 10/09/1990.
- i) Salme di persone che siano stati residenti per almeno 30 anni, anche non consecutivi nel Comune di Pieve a Nievole.
- j) I non residenti che all'epoca della modifica dei confini erano residenti nelle zone richiamate nella deliberazione del Potestà Comm. Avv. Orazio Tonini n. 48 del 26 giugno 1939.
- k) I resti ossei, resti mortali e ceneri delle persone sopra elencate.
- l) Il decesso di uno dei due coniugi o conviventi, dà diritto all'altro di concessione di un loculo attiguo a quello ove è stato tumulato il coniuge o convivente. Lo stesso diritto è esteso, agli aventi diritto, in base al presente Regolamento non coniugati o

- non conviventi relativamente ai seguenti gradi di parentela: genitori, figlio/a, fratello/sorella;
2. Nel Cimitero del Comune di Pieve a Nievole, ordinariamente i loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, previa richiesta scritta di un familiare del defunto. Al momento della costruzione di un nuovo lotto nel cimitero e/o nel caso di recupero di vecchie arcate, è ammessa “una tantum” la concessione “in vita” di loculi; il numero dei loculi da concedersi in vita secondo i criteri già stabiliti dal comma 7 del presente articolo, sarà definito contestualmente all’ approvazione dell’ opera da realizzare.
 3. l’assegnazione ordinaria viene fatta seguendo la numerazione progressiva e nel rispetto della data di morte, precisando che la numerazione stessa viene separata e distinta per loculi doppi e loculi singoli e che l’assegnazione avviene provvedendo in senso verticale dall’alto verso il basso;
 4. è consentita la traslazione delle salme in altro loculo accanto, al momento del decesso del coniuge, del convivente, del figlio/a, del fratello/sorella;
 5. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario.
 6. In presenza di tumulazioni provvisorie nel cimitero del Comune di Pieve a Nievole, verificatesi per indisponibilità di loculi, è prioritario per l’assegnazione definitiva l’ordine cronologico del decesso.
 7. Le concessioni “una tantum” di loculi in vita, avvengono secondo i seguenti criteri:
 - a) Residenti nel Comune di Pieve a Nievole;
 - b) I non residenti che abbiano vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel Comune di Pieve a Nievole, anche non consecutivi, a prescindere dal luogo di nascita;
 - c) I non residenti che pur non avendo vissuto complessivamente 20 (venti) anni nel nostro Comune abbiano il coniuge o il convivente e/o figli o genitori viventi o sepolti nel Comune di Pieve a Nievole;
 - d) I non residenti e senza famiglia propria, che abbiano parenti fino al secondo grado di parentela, ossia figli, genitori e/o fratelli sepolti o residenti nel Comune di Pieve a Nievole;
 - e) Persone in case di riposo o altri istituti dove per legge sono residenti, ma la cui ultima residenza sia stata nel Comune di Pieve a Nievole;
 - f) I non residenti che all’epoca della modifica dei confini del ns. paese erano residenti nelle zone richiamate dalla deliberazione del Podestà, Comm. Avv. Orazio Tonini, n. 48 del 26/09/1939.
 - g) Agli aventi diritto, sarà concessa la facoltà di scelta del loculo e/o dei loculi e della fila di ubicazione. La numerazione verrà separata e distinta per singole arcate e verrà effettuata partendo da sinistra verso destra ed i loculi doppi da concedere saranno quelli ubicati lateralmente, mentre la parte centrale sarà riservata alla concessione di loculi singoli. Nel caso in cui la richiesta di loculi singoli sia maggiore rispetto alle previsioni è data facoltà alla Giunta Comunale di individuare i loculi da assegnare singolarmente.
 - h) I loculi attigui saranno concessi ai coniugi o conviventi; lo stesso diritto è esteso ai non coniugati o non conviventi relativamente ai seguenti gradi di parentela: genitori, figlio/a, fratello/sorella. Tale facoltà sarà concessa anche allo scopo di ricongiungersi con un familiare tra quelli sopra indicati, già tumulato nel cimitero comunale con conseguente rinuncia al

vecchio loculo, rinuncia che darà diritto ad un rimborso massimo dell'80% del prezzo di concessione pagato per i loculi ubicati nelle arcate dalla 13 alla 39 e successive come previsto al successivo comma 6 dell' articolo 52.

- i) La concessione avrà una durata di anni 40 (quaranta). In caso di decesso nel periodo antecedente la conclusione dei lavori di ristrutturazione dei loculi di cui trattasi ovvero del collaudo degli stessi, l'Amministrazione Comunale si impegna alla provvisoria tumulazione della salma in altro loculo, senza costi aggiuntivi per il concessionario.
- j) I richiedenti sono tenuti al versamento di un acconto pari al 50% del prezzo di concessione del loculo, da versare al momento dell'"atto di prenotazione" ed il saldo della somma, entro i 6 mesi successivi dalla data dell'acconto.

ARTICOLO 17 – Tariffe e diritti - Modalità di pagamento.

1. La deposizione della salma nei cimiteri comunali è onerosa.
2. Le tariffe, sia delle concessioni sia dei diritti, relative alle operazioni cimiteriali è stabilita da apposita deliberazione di Giunta Comunale; in tale atto possono essere previsti i casi di esenzione.
3. Il pagamento dei corrispettivi delle concessioni dovranno essere eseguiti prima della tumulazione o dell'inumazione della salma, oppure in massimo tre rate, ma in tal caso, il contratto che sarà stipulato prima del versamento del saldo del corrispettivo di concessione, conterrà la seguente clausola:

Il sottoscritto concessionario richiedente la dilazione del pagamento del canone di concessione, si impegna ed obbliga in modo irrevocabile ad eseguire detto pagamento mediante versamento di n.... rate.

Il sottoscritto accetta e riconosce la circostanza per la quale il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita definitiva del beneficio del termine dilatorio e per tale motivo il Comune potrà pretendere il pagamento immediato di tutta la somma, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; che, in caso di ulteriore e reiterato inadempimento la concessione sarà dichiarata decaduta con ogni conseguente provvedimento di legge e/o regolamentare.

ARTICOLO 18 – Inumazione.

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego sono stabiliti dal vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e s.m.i..

ARTICOLO 19 – Tumulazione.

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei od urne cinerarie in opere murarie o loculi, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme vigenti.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti ossei ed urne cinerarie in un unico tumulo in presenza di un feretro.
5. La rimozione di pietre tombali, basamenti, lapidi, blocchi di pietre e simili, inerenti la tumulazione, deve essere eseguita a cura e spese dei concessionari, previa l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale.
6. Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi, dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

ARTICOLO 20 - Tumulazione provvisoria.

1. La tumulazione provvisoria di una salma, è consentita, qualora la salma sia destinata a essere tumulata in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora ultimate. In tal caso, si procederà con le seguenti modalità:
 - a) Le salme saranno tumulate provvisoriamente in loculi eventualmente resisi disponibili per traslazione di salme, per rinuncia alla concessione o per scadenza delle concessioni non rinnovate purché allocati fino alla quarta fila partendo dal basso;
 - b) In loculi già concessi; in tal caso, sarà cura del competente ufficio, preoccuparsi di ottenere il parere favorevole del legittimo concessionario del loculo che dovrà accogliere provvisoriamente la salma.
 - c) L' Amministrazione Comunale, potrà allestire una batteria di loculi provvisori appositamente destinati allo scopo di cui al presente articolo.
2. Al momento della concessione provvisoria dovrà essere pagato un corrispettivo pari al 50% della tariffa massima vigente, da valere come acconto sul corrispettivo del futuro loculo, che verrà concesso una volta costruiti e/o resisi disponibili i loculi per la tumulazione definitiva.
3. Le eventuali spese di traslazione del feretro dal loculo in cui è avvenuta la tumulazione provvisoria a quello per la tumulazione definitiva (da effettuare in piena conformità delle norme igienico-sanitarie) sarà a totale carico dell'Ente.
4. Al momento della concessione definitiva il concessionario è tenuto a corrispondere il conguaglio del corrispettivo dovuto per il loculo definitivo, secondo i prezzi vigenti al momento della concessione definitiva.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

ARTICOLO 21 – Traslazione

1. Per traslazione, si intende il trasferimento di salma, resti ossei, resti mortali o ceneri fra sepolture all'interno del cimitero, e fuori dal Comune di Pieve a Nievole.

ARTICOLO 22 - Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Responsabile del Settore incaricato, trascorsi almeno dieci anni dalla inumazione.
2. Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze affiggendo avvisi agli ingressi del cimitero, ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare o tramite altre forme di pubblicità ritenute idonee come le pubbliche affissioni.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, si procederà secondo quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, con la permanenza nella stessa fossa o trasferimento in altro campo, per il periodo minimo previsto dalle normative vigenti.
4. Qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, è possibile procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia. Gli operatori cimiteriali hanno l'obbligo di informare gli aventi diritto di questa facoltà.
5. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari, o chi ne ha interesse e diritto, facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

ARTICOLO 23 - Esumazione straordinaria.

1. L'esumazione di una salma si definisce straordinaria, quando è effettuata anticipatamente, rispetto alla scadenza decennale. L'esumazione straordinaria è regolata dalle disposizioni di cui agli art. 83, 84 e 85 del D.P.R. 285/90.
2. Le esumazioni straordinarie debbono comunque essere eseguite alla presenza di personale incaricato dalla locale A.S.L.

ARTICOLO 24 – Estumulazione.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie si distinguono in:
 - a) estumulazioni finalizzate alla movimentazione del feretro per traslazione ad altra sepoltura anche presso cimiteri di altri Comuni.
 - b) estumulazione destinata al recupero del posto "salma", in questo caso potrà avvenire solo se trascorsi 30 anni dalla sepoltura; in

tale caso, se da questa operazione si constata la presenza di salma inconsunta (resto Mortale), questi potrà essere inumato a ciclo ridotto di 5 anni, oppure indirizzato alla cremazione.

ARTICOLO 25 – Ossario comune.

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di ossari comuni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero vengono raccolte nel cimitero di Pieve a Nievole.
3. I resti ossei che non possono avere immediata sistemazione vengono collocati e custoditi in deposito provvisorio all'interno del cimitero.

ARTICOLO 26 - Sostanze e materiali derivanti da operazioni cimiteriali.

1. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli art. 4, 12 e 13 del D.P.R. 254/03.

ARTICOLO 27 - Oggetti da recuperare.

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio incaricato, al momento della richiesta dell'operazione. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura del Responsabile del Servizio incaricato.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere idoneamente conservati all'interno del cimitero comunale da parte del personale addetto, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
3. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

TITOLO III

CREMAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 28 – Crematorio.

1. Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionanti più facilmente raggiungibili.
2. Per l' accoglimento delle ceneri nel Cimitero Comunale, valgono i criteri di assegnazione in via ordinaria di cui al precedente articolo 16; in caso di concessione di cellette ossario "una tantum" in vita al momento della costruzione di un nuovo lotto nel cimitero e/o nel caso di recupero di vecchie arcate, valgono i criteri di cui al comma 7 dello stesso articolo 16.

ARTICOLO 29 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione prevista dalla normativa vigente, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato in presenza delle condizioni indicate dalle leggi. (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.)
2. L'autorizzazione alla cremazione viene data dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari secondo le modalità ed i principi stabiliti dalla vigente normativa in materia;
3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione tenute presenti le normative nazionali e regionali emanate;
4. Dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione ed è fatto divieto di effettuare la cremazione di parti metalliche sia facenti parte dei cofani funebri sia che siano costituite da eventuali corpi estranei (peace-maker o altro) presenti nella salma o nei resti mortali che risultano essere inquinanti per l'esterno e/o incompatibili con l'impianto di cremazione.

ARTICOLO 30 – Conservazione delle urne Cinerarie.

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:
 - a. tumulate in un cimitero

- b. interrate all'interno di un cimitero
 - c. affidate per la conservazione
 - d. consegnate per la dispersione
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.
 5. Il trasporto delle urne cinerarie è subordinato alle autorizzazioni richieste per il trasporto delle salme, ma non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igienico-sanitarie previste per le salme.
 6. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno da consegnare al dirigente del Crematorio, uno a chi ritira l'urna ed uno all'ufficio di Stato Civile. Se l'urna viene collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale dovrà essere consegnato al gestore del cimitero.

ARTICOLO 31 – Affidamento delle ceneri.

1. I familiari di persona defunta, avente subito processo di cremazione, possono ottenere l'affidamento delle ceneri del “de cuius”, fermo restando il rispetto della volontà espressa dal medesimo, in conformità alla normativa vigente.
2. Le ceneri devono essere conservate in urne sigillate con l'identificazione dei dati anagrafici del defunto, previa autorizzazione, che verrà rilasciata dall'ufficiale preposto nel rispetto della volontà espressa dal defunto stesso, o, in mancanza, dal coniuge od altro familiare avente diritto, il quale dovrà assumersi la responsabilità per la custodia delle ceneri, indicando altresì, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate, consentendo l'accesso agli addetti al fine di consentirne i relativi controlli con conseguente obbligo di dare tempestiva notizia all'ufficio preposto di eventuali variazioni dell'uno dell'altro di tali elementi.
3. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nel cimitero, a spese dell'affidatario, apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto.

ARTICOLO 32 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalle normative vigenti (legge regionale 31 maggio 2004 n. 29 e legge 30 marzo 2001, n. 130 e s.m.i.), previa comunicazione al Sindaco della persona che ne ha diritto.
2. Presso il cimitero comunale saranno previste aree destinate alla dispersione delle ceneri.
3. Possono essere consentite forme rituali diverse di commemorazione, al momento della dispersione delle ceneri.

TITOLO IV POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 33 - Orario.

1. Il cimitero è aperto al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cancelli di ingresso del cimitero comunale. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. Nel caso venissero installati gli appositi strumenti tecnici, l'avviso di chiusura verrà dato mediante segnale acustico e luminoso 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

ARTICOLO 34 - Disciplina dell'ingresso e circolazione veicoli.

1. Nel cimitero non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio incaricato non abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe di familiari a mezzo di veicoli, sempre che compatibili per dimensioni con le possibilità di accesso concesso dal cimitero comunale. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All'interno del cimitero è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio incaricato.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nel cimitero il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

ARTICOLO 35 - Norme di comportamento all'interno del cimitero.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce.
 - Introdurre animali al seguito, come cani, gatti, ecc.
 - Entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati.
 - Introdurre oggetti irriverenti.
 - Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti.
 - Consumare cibi e bevande.

- Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari.
 - Danneggiare e deturpare manufatti o edifici.
 - Vendere qualsiasi oggetto.
 - Distribuire o depositare materiale pubblicitario.
 - Offrire servizi.
 - Rimuovere dalle tombe di altri, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi.
 - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori.
 - Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione.
 - Disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di oggetti o volantini pubblicitari).
 - Fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile della custodia e della vigilanza, nonché dei familiari interessati.
 - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni.
 - Assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati, o svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 36 - Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe.

1. Per il ritiro, la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno darne preventiva comunicazione all'ufficio comunale preposto.
2. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali di regolare apertura dei cimiteri.
3. Alle imprese non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi.
4. Nel periodo dal 20 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese, non potranno all'interno del Cimitero, eseguire lavori di alcun genere, salvo interventi di massima e dimostrata urgenza, ordinati dall'Amministrazione Comunale.
5. Alle imprese, non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.
6. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori descritti nel 1° comma, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 37 - Coltivazione di fiori ed arbusti.

1. Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la sistemazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, cosa da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la manutenzione del verde e la successiva eliminazione delle erbe, foglie o altro materiale legnoso.

ARTICOLO 38 - Riti funebri.

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 39 – Posa di lapidi a terra o in loculi, ossari, cinerari o cippi.

1. Nelle sepolture a terra la tomba provvisoria dovrà essere posata passati sessanta giorni dalla sepoltura.
2. Il provvisorio dovrà essere solo in legno, delle dimensioni di ml. 1,70x0,70 con una superficie massima coperta di due fasce di cm. 15x70, e non vi dovranno essere posati altri materiali (inerti, sassi decorativi), fino alla realizzazione della tomba definitiva, al fine di permettere al personale di intervenire in eventuali assestamenti.
3. La tomba definitiva dovrà essere posata non prima che siano passati 180 giorni dalla sepoltura e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.
4. Nelle sepolture a terra le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno essere contenute nelle dimensioni massime di seguito indicate
 - a. lunghezza 1,70 ml.
 - b. larghezza 0,70 ml.
 - c. libro, croce o altra scultura massima altezza ml. 1,00, misurata da terra;
 - d. superficie massima coperta non permeabile 40% della tomba, quindi considerando la larghezza di 0,70, è consentita una lunghezza massima coperta di ml. 0,70. La sporgenza massima delle coperture non può superare i cm.2,5 per lato.Tutte le misure s'intendono esterne ed a lavoro finito.
- e. Non dovrà essere eseguito nessun tipo di marciapiede laterale.

- f. Nel montaggio delle tombe dovranno essere rispettate le quote del terreno esistente.
- g. Sul retro della lapide dovrà essere apposta, in forma resistente agli agenti atmosferici, una etichetta indicante gli estremi identificativi della ditta costruttrice od un suo marchio o logo.
5. Le ditte incaricate della realizzazione delle tombe nei cimiteri comunali, od i familiari dovranno far pervenire al Comune, prima dell'installazione, una comunicazione con disegno schematico delle caratteristiche e misure della tomba (nominativo della salma), al fine di avere il necessario visto.
6. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle esistenti, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
7. Sulle tombe, possono essere posti ornamenti mobili quali vasi, croci, ricordi, simboli, lumi o ceri, o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo.
8. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi, potendosi altresì disporre la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti - quali corone, vasi, piante, ecc. - che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che col tempo, siano divenuti indecorosi.
9. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
10. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in tempi comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzata. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.
11. Nei loculi, ossari e cinerari, le targhe sono inserite entro la cornice esistente, intesa come perimetro della lapide.
12. Nelle gallerie non possono essere collocati vasi o ceri per terra e non possono essere fissati alle targhe sulla parete cassette o recipienti o altri oggetti che sporgano oltre i 15 cm, ovvero che sporgano oltre la soglia.
13. Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di nascita e data di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, resti mortali o ceneri, si riferiscono.
14. I nomi dovranno essere scritti, comunque, nella forma risultante dagli atti di stato civile.
15. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana.
16. Per quanto riguarda i loculi ed ossari situati nella parte di Cimitero a cui si accede da Via Toselli, sono stabilite le seguenti prescrizioni particolari:
- a) **applicazione delle lapidi e accessori sui loculi** - Il loculo è concesso con lapide del tipo campione prestabilito in travertino opaco e dello spessore di cm. 2, della dimensione di cm 80 x 65. Non ne è consentita la sostituzione con lapidi con cromie differenti o di materiale diverso. E' vietato riunire in una unica lastra di marmo le lapidi di due o più loculi affiancati o sovrapposti. E' vietata l'apposizione di qualunque ulteriore chiusura in vetro.

I portalampada dell'illuminazione votiva dovranno essere collocati sul lato inferiore sinistro della lapide, i portafiori sul lato inferiore destro, la eventuale cornice portafotografie sopra la lampada dell'illuminazione. Non è consentita l'applicazione di portalampada, portafiori o fotografie sulle fasce di cintura dei loculi. Portalampada, portafiori e cornice dovranno essere in bronzo.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome e cognome delle persone defunte, a giorno, mese e anno di nascita e morte, ed eventualmente ad una breve epigrafe.

Le scritte dovranno essere di carattere "Romano" stampatello maiuscolo, altezza cm 4 per il nome e cognome, anche su più righe se necessario, e altezza cm 2,5 per le date di nascita e morte, il tutto con caratteri a rilievo in bronzo, secondo lo schema tipo allegato.

L'eventuale epigrafe, collocata sotto le scritte del nome e cognome, dovrà anch'essa essere di carattere "Romano" con caratteri a rilievo in bronzo.

b) applicazione delle lapidi e accessori sulle cellette ossario - L'ossario è concesso con lapide del tipo campione prestabilito in travertino opaco e dello spessore di cm. 2, della dimensione di cm 37 x 37. Non ne è consentita la sostituzione con lapidi con cromie differenti o di materiale diverso. E' vietato riunire in una unica lastra di marmo le lapidi di due o più ossari affiancati o sovrapposti.

Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome e cognome delle persone defunte, e a giorno, mese e anno di nascita e morte.

Le scritte dovranno essere di carattere "Romano" stampatello maiuscolo, altezza cm 3 per il nome e cognome, anche su più righe se necessario, e altezza cm 2 per le date di nascita e morte, il tutto con caratteri a rilievo in bronzo, secondo lo schema tipo allegato.

Il portafiori dovrà essere applicato sul lato inferiore destro, la eventuale cornice portafotografie sul lato inferiore sinistro. Non è consentita l'applicazione di portafiori o fotografie sulle fasce di cintura degli ossari. Portafiori e cornice dovranno essere in bronzo.

ARTICOLO 40 - Esecuzione opere ed accesso al cimitero.

1. Spetta al Comune nelle forme di cui al precedente art. 3, l'esecuzione delle opere interne al cimitero, potendo comunque lo stesso disporre od autorizzare l'intervento di privati imprenditori in possesso dei requisiti di legge.

2. E' comunque tassativamente vietato alle imprese autorizzate svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento in quanto compatibili.

ARTICOLO 41 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è comunque tenuto:

a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.

- b) A mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo.
c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
2. Al personale suddetto è vietato:
- a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.
b) Ricevere compensi, anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte.
c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale.
d) Esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
e) Trattenerne per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V CONCESSIONI

ARTICOLO 42 - Concessioni per sepolture private.

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune. Le relative concessioni riguardano:
- 1.1. Sepolture individuali, (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc.),
1.2. Sepolture per famiglie, Enti e collettività (tombe a più posti ovvero sepolture private terreno a sistema di tumulazione).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dai competenti organi comunali.
3. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 C.C. e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. L'atto di concessione deve indicare:
- La natura della concessione e la sua identificazione
 - L'inizio e la fine della concessione
 - La durata
 - La tariffa e/o il diritto applicato

- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore), concessionaria/e.
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 43 - Durata e Decorrenza delle Concessioni.

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. N. 285/90 e soggette a tariffa;
2. La durata delle concessioni è fissata:
 - in 99 anni per i manufatti e le aree destinate a "cappelle gentilizie";
 - in 60 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture private terrene a sistema di tumulazione;
 - in 40 anni per i loculi;
 - in 40 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
4. La concessione può essere rinnovata alla sua scadenza per n. 10 anni.

ARTICOLO 44 - Modalità di concessione.

1. La sepoltura individuale privata di cui al comma 1 dell'art. 42, di norma, può concedersi solo in presenza:
 - Di salma per i loculi,
 - Di resti ossei per le cellette ossario,
 - Di ceneri per le nicchie per urne cinerarie.

ARTICOLO 45 - Intestazione delle concessioni e modalità di stipula dei contratti.

1. Hanno diritto a chiedere una concessione cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, terreno per sepolture private terrene a sistema di tumulazione) tutti coloro che hanno diritto a disporre della salma o dei resti mortali di coloro che hanno diritto a sepoltura ai sensi dell'articolo 16.

ARTICOLO 46 –Sepolture terrene a sistema di tumulazione.

1. Le sepolture private terrene a sistema di tumulazione possono avvenire nell'area posta nel Cimitero Comunale in via Cosimini n.13, come indicato nella planimetria allegata al presente Regolamento.

2. Il progetto generale per la realizzazione di questo tipo di sepolture è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 325 del 23.07.1994, con particolare riferimento alle tavole n.1 e n.6, di seguito denominato semplicemente "progetto generale".

ARTICOLO 47 – Prescrizioni tecniche per le sepolture a sistema di tumulazione.

1. La costruzione di una sepoltura privata comprenderà la realizzazione di due gruppi di tre loculi sovrapposti e del corridoio comune interrato, come indicato graficamente nel progetto generale. Non sarà possibile realizzare soltanto una parte di quanto sopra. E' ammessa anche la realizzazione di due loculi, anziché tre, sovrapposti.

2. Il terreno da cedere in diritto di superficie, per la realizzazione di una sepoltura privata come sopra descritta avrà le dimensioni di m 3,50 x 3,20 per una superficie pari a mq 11,20.

Tale spazio sarà occupato dalle due parti fuori terra, corrispondenti al loculo, di dimensioni massime m 1,00 x 2,60, compreso il rivestimento, separate da un corridoio centrale di larghezza minima m 0,90.

Tutto intorno sarà realizzata una fascia di larghezza minima cm 30, in modo che tra due sepolture private rimanga uno spazio libero minimo di cm 60.

Queste ultime fasce saranno realizzate in lastre di Cardoso di spessore cm 4 poste tutte alla stessa quota.

Per la posa in opera delle fasce relative alla realizzazione della prima sepoltura sarà il Settore Tecnico Manutentivo a fissare la quota, a cui si atterranno tutti gli altri.

3. Le strutture potranno essere realizzate in qualunque materiale purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- la struttura deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie;
- le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq;
- le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
- i piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido
- la chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna, o con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le misure minime di ingombro libero interno dei loculi dovranno essere le seguenti:

- lunghezza m 2,30
- larghezza m 0,75
- altezza m 0,70

4. Il corridoio interrato centrale dovrà permettere il diretto accesso al feretro e quindi l'agevole introduzione ed estrazione dello stesso, senza dover spostare gli altri feretri della sepoltura privata. Dovrà avere larghezza minima di m 0,90 e lunghezza minima di m 2,80, considerando di occupare sia lo spazio contiguo al loculo che il percorso posto tra le due file di sepolture private. Questo

riferendosi alla costruzione della prima fila, che temporaneamente andrà ad occupare parzialmente lo spazio di pertinenza dell'altra fila per circa cm 30. Quando verrà a costruirsi la sepoltura privata corrispondente nell'altra fila, le due fosse dovranno essere collegate con onere a carico di quest'ultima e formare un unico corridoio a servizio di quattro spazi corrispondenti a 8-12 loculi. La parete provvisoria di separazione dovrà essere realizzata in muratura in modo tale che ne risulti agevole la demolizione.

Tale corridoio dovrà essere coperto da un grigliato in acciaio zincato a maglia 1.5x4cm.circa, posto alla stessa quota delle fasce laterali. Tali grigliati dovranno essere fissati in modo da poterli facilmente rimuovere in caso di tumulazione, estumulazione, pulizia e manutenzione del corridoio.

5. Il piano di calpestio del corridoio dovrà essere in pendenza verso lo spazio centrale comune alle due file di sepolture private dove dovrà essere realizzato un pozzetto d'ispezione per la raccolta delle acque piovane e la tubazione in PVC di diametro mm 100, posta alla quota indicata dal Settore Tecnico Manutentivo, per tutto il tratto occupato dalla sepoltura privata, in modo tale che vi si possano allacciare a monte coloro che realizzeranno le successive sepolture private.

La tubazione dovrà essere collegata alla fognatura principale che verrà realizzata dall'Amministrazione Comunale.

La realizzazione del pozzetto e della tubazione saranno a carico di chi costruisce per primo rispetto alle due file.

La parte fuori terra delle sepolture private potrà essere rialzata fino ad un massimo di m 1,00 rispetto alla quota delle fasce laterali e centrali. Il rivestimento potrà essere realizzato con tipo di pietra a scelta del richiedente da indicare nella richiesta di autorizzazione.

La pietra di copertura superiore potrà sporgere dalla sagoma del loculo fino ad un massimo di cm 4. Sopra questa potranno realizzarsi soltanto opere a scopo commemorativo che occupino solo una parte della superficie.

La tumulazione e successiva estumulazione dai loculi interrati dovrà avvenire utilizzando apposito calaferetri.

ARTICOLO 48 - Diritto al sepolcro e uso delle sepolture terrene private a sistema di tumulazione.

1. La tumulazione nella tomba o monumento di famiglia è consentita, oltre che per la salma del concessionario, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi, delle nuore.

2. Tra gli ascendenti sono altresì compresi il patrigno, la matrigna, gli adottanti, e fra i figli anche gli affiliati, naturali, legittimati, adottati.

3. Il diritto di sepolcro è, per altro, dal Comune considerato cosa fuori commercio e perciò dichiarato non cedibile a terzi, tranne che al Comune stesso e ai parenti e affini entro il 4° grado.

4. Il diritto suddetto è trasmissibile inoltre, come in appresso indicato, in via di successione, tanto legittima, quanto testamentaria.

5. In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.i., è consentita anche la tumulazione nella sepoltura privata di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, nonché che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo.

ARTICOLO 49 – Richiesta della concessione del terreno per le sepolture a sistema di tumulazione.

1. Per l'ottenimento della concessione del terreno ai fini della realizzazione di una sepoltura privata a sistema di tumulazione, come descritta all'art. 47, destinata ad accogliere fino ad un massimo di sei salme, dovrà essere inoltrata specifica richiesta al Sindaco, con indicazione dell'eventuale preferenza della localizzazione.

Entro trenta giorni dalla richiesta il responsabile del Settore competente all'assegnazione del terreno per le sepolture di cui al presente titolo, dovrà comunicare agli interessati i lotti assegnati e l'importo da versare, ed entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dovrà essere stipulata una scrittura privata dietro versamento del canone determinato, pena la decadenza della richiesta.

2. I terreni da assegnare saranno determinati in funzione delle preferenze espresse dai richiedenti e seguendo obbligatoriamente il criterio di assegnare terreni adiacenti a quelli già assegnati.

3. Nel caso in cui, la richiesta di concessione del terreno per gli scopi di cui al presente Titolo, avvenga all'atto del decesso di un congiunto, gli interessati dovranno acquisire un loculo per la tumulazione del defunto alle condizioni di cui al presente Regolamento; al momento di traslazione della salma, il concessionario del loculo avrà diritto ad un rimborso nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 50 – Richiesta di autorizzazione alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione.

1. Per la realizzazione delle sepolture private di cui al presente Titolo, dovrà essere inoltrata al Sindaco, entro tre mesi dalla stipula dell'atto di concessione del terreno, una richiesta di autorizzazione per la costruzione delle sepolture private a sistema di tumulazione, indicando i dati anagrafici dei richiedenti, gli estremi della richiesta di concessione del terreno o della relativa scrittura privata, se già stipulata, e i numeri corrispondenti alle file di sepolture se già stati assegnati.

Alla richiesta dovranno essere allegati gli elaborati grafici di progetto, firmati da tecnico abilitato, relativi alla costruzione delle sepolture, con rappresentazione delle stesse in scala 1:20 con piante e sezioni, indicando i materiali utilizzati sia per le parti strutturali che per quelle di finitura.

Il progetto dovrà essere redatto in conformità a quello approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.325 del 23.07.1994 e alle prescrizioni tecniche di cui all'art.47, che prevalgono in caso di contrasto tra i due atti.

Il progetto verrà autorizzato dal responsabile del Settore Tecnico Manutentivo. In caso di opere particolari e significative, potrà essere richiesto il parere della Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

L'autorizzazione verrà rilasciata successivamente all'avvenuta cessione del terreno.

Il richiedente dovrà dare comunicazione anticipata al Sindaco della data di inizio dei lavori, del Direttore dei lavori incaricato e dell'impresa esecutrice. Dovrà inoltre comunicare tempestivamente l'ultimazione degli stessi e richiedere l'agibilità dell'opera

realizzata prima di procedere alla tumulazione delle salme.

Il richiedente dovrà realizzare la sepoltura privata ed ultimarla entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

Le opere relative alla realizzazione della canalizzazione e del pozzetto, nel caso in cui il richiedente in quanto realizzatore del gruppo della prima fila è tenuto ad eseguirle, dovranno essere realizzate entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroghe concesse esclusivamente se il concessionario del gruppo della seconda fila non abbia ancora ritirato l'autorizzazione.

ARTICOLO 51 – Recesso dalla concessione di terreno per sepolture a sistema di tumulazione.

1. Nel caso in cui il concessionario di un terreno per la realizzazione di una sepoltura, una volta stipulata la scrittura privata intenda recedere dalla concessione, rinunciando alla realizzazione della sepoltura a sistema di tumulazione prima di aver eseguito i lavori, avrà diritto ad un rimborso pari al 70% del prezzo di concessione pagato.

2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la richiesta di autorizzazione e per l'esecuzione dell'opera di cui all'art.46 salvo eventuali richieste di proroga, il terreno tornerà nella piena disponibilità dell' Ente, previo avviso al concessionario e senza che il medesimo abbia diritto ad alcun rimborso.

3. Per tutti gli altri casi di recesso si rimanda al precedente art 52 con esclusione dei comma 5 e 6 in quanto non applicabili.

ARTICOLO 52 – Riuso posto “salma” per la tumulazione.

1. Passati i periodi di tempo minimi previsti dall'art. 24, comunque passati 40 anni dalla tumulazione in caso di concessioni di più lunga durata è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per nuovo defunto della stessa famiglia avente titolo, ovvero parenti con la salma estumulata fino al terzo grado sia in linea retta o collaterale, nonché del coniuge, generi o nuore. È fatto obbligo di raccogliere i resti ossei in cassetta ossario per la deposizione nello stesso loculo.

2. Nei casi delle concessioni di loculi di antica data, che avevano la dizione “in perpetuo” può essere applicato quanto previsto al comma 1. La nuova concessione interrompe quella originaria e viene assoggettata alle nuove norme previste dall'art. 43. E' fatto obbligo di raccogliere i resti ossei in cassetta ossario per la deposizione nello stesso loculo.

3. Nel caso in cui il resto mortale/resto osseo estumulato in forma straordinaria fosse cremato, le sue ceneri dovranno essere ricollocate nel loculo originario ovvero dovrà essere fatta richiesta di affidamento o dispersione in natura.

4. Nel caso in cui il resto mortale estumulato fosse indirizzato alla inumazione a ciclo ridotto ex art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., al termine del ciclo di inumazione il resto osseo dovrà essere ricollocato nel loculo originario di sepoltura.

5. Il riuso del posto “salma” di cui al comma 1 e 2 è assoggettato ad apposita tariffa di cui all'art. 17.

6. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. ovvero che nel caso di estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione ed il recupero del loculo nelle disponibilità del Comune che potrà avvenire anche d'ufficio. In tal caso, se la salma viene traslata in altro loculo del Cimitero Comunale, il

richiedente ha diritto ad un rimborso proporzionale al canone di concessione pagato nella misura massima dell' 80%, solo se trattasi di loculi compresi nelle arcate dalla 13 e successive. Il valore del rimborso, sarà definito dalla Giunta Comunale con la delibera annuale di determinazione delle tariffe.

7. In caso di avvio alla cremazione di salma estumulata su richiesta di un avente diritto al riuso del loculo, le spese inerenti e conseguenti alla cremazione e/o inumazione, sono a totale carico del richiedente.

ARTICOLO 53 – Manutenzione.

1. I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato ed in ogni loro parte, loculi e i monumenti, le aree edificabili e non, di loro concessione.

2. In caso d'inadempimento di questi obblighi, il Responsabile del servizio incaricato stabilirà un termine perentorio per l'esecuzione di quelle riparazioni che si riterranno necessarie, trascorso detto termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, si procederà d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ARTICOLO 54 - Dichiarazione di abbandono per incuria.

1. A maggior chiarimento ed integrazione di quanto disposto dell'art. 63 del D.P.R. 285/90 e s.m.i., si intende che una tomba è abbandonata per incuria qualora si verifichi, fra l'altro:

a) carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba;

b) pericoli per la pubblica incolumità;

c) inottemperanza a disposizioni/richieste del Comune o mancata risposta entro 3 mesi dalla loro notifica;

2. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare la procedura, previa diffida, della decadenza della concessione.

ARTICOLO 55 - Cessazione della sepoltura (INTESO COME QUALSIASI TIPO: LOCULO, SEPOLTURE TERRENE A SISTEMA DI TUMULAZIONE, OSSARIO).

1. Allo scadere del periodo della concessione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

2. I ricordi personali potranno essere concessi alla famiglia dietro richiesta.

ARTICOLO 56 - Cessazione della concessione.

1. Le concessioni, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessano per rinuncia, decadenza, revoca.

ARTICOLO 57 – Revoca.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, ed in particolare:
 - 1.1 Qualora il Comune debba procedere alla realizzazione di interventi edilizi all'interno del cimitero comunale (es. ampliamento del cimitero, risistemazione dei quadri, rifacimento dei viali, ecc.) e la presenza di sepolture private ivi compreso le sepolture terrene a sistema di tumulazione, ostacoli l'esecuzione di detti interventi, il Funzionario competente, con atto motivato, può disporre la revoca delle relative concessioni. In tal caso lo stesso Funzionario, sulla base di una istruttoria nella quale venga idoneamente accertato e individuato l'interesse pubblico sugli interventi da eseguire, provvederà all'avvio del relativo procedimento mediante avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero, ovvero pubblicizzato tramite ogni altra forma ritenuta idonea e legittima, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni da parte degli interessati. Seguirà l'emanazione del relativo provvedimento, anch'esso adeguatamente motivato. Nell'ambito del suddetto procedimento lo stesso Funzionario potrà prevedere il coinvolgimento, ove rintracciabili, dei concessionari interessati o, in caso di decesso, degli eventuali legittimi eredi, al fine di concordare la nuova collocazione dei feretri estumulati.
 - 1.2 Quando invece siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione delle salme, i relativi resti mortali verranno collocati nell'ossario comune, ovvero trasferiti in una celletta concessa gratuitamente dal Comune qualora nell'arco di due anni dalla avvenuta estumulazione i legittimi eredi o i parenti ne facciano richiesta.
 - 1.3 Parimenti, quando si verifichi una situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno previsto e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, il Funzionario competente, con atto motivato, può disporre la revoca di concessioni di beni demaniali precedentemente rilasciate, siano esse a tempo determinato o perpetue, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione della salma, ovvero, nel caso di sepolture collettive, quando siano trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma. I relativi resti mortali verranno collocati nell'ossario comune, ovvero trasferiti in una celletta concessa gratuitamente dal Comune qualora nell'arco di due anni dalla avvenuta estumulazione i legittimi eredi o i parenti ne facciano richiesta. In tal caso lo stesso Funzionario, sulla base di una istruttoria nella quale venga idoneamente accertata e documentata la situazione venutasi a creare nel cimitero e individuato l'interesse pubblico che si intende perseguire, provvederà all'avvio del relativo

procedimento mediante avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del cimitero, ovvero pubblicizzato tramite ogni altra forma ritenuta idonea e legittima, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e/o opposizioni da parte degli interessati. Seguirà l'emanazione del relativo provvedimento, anch'esso adeguatamente motivato.

2. I provvedimenti di revoca dovranno essere pubblicizzati secondo modalità da stabilire nello stesso provvedimento e ne dovrà comunque essere data informazione mediante avviso pubblico da affiggere all'ingresso del cimitero. Nei casi di revoca tutte le spese conseguenti al trasferimento delle salme o dei resti mortali, saranno a carico del Comune, fatta eccezione per le revoche conseguenti a incuria ed abbandono di cui al successivo art. 53.
3. Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, dovrà essere data notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale e all'ingresso del cimitero, ovvero pubblicizzato tramite ogni altra forma ritenuta idonea e legittima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 58 – Decadenza.

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- 1.1 Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione o cremazione.
- 1.2 Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione.
- 1.3 In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura.
- 1.4 Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
- 1.5 Quando la sepoltura, anche privata, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e che l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni.
- 1.6 Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura.
- 1.7 Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai commi 1.5, 1.6 e 1.7 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e all'ingresso del cimitero, ovvero pubblicizzato tramite ogni altra forma ritenuta idonea e legittima e a quello del Cimitero.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il Responsabile del Servizio incaricato.

ARTICOLO 59 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 60 – Estinzione.

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.

ARTICOLO 61 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

ARTICOLO 62- Autorizzazioni e Cautele.

1. Il Codice Civile, riconosce entro il 6° grado il vincolo di parentela (art. 74 - 75 - 76 - 77), pertanto, chi richiede un qualsiasi servizio di competenza degli Uffici Onoranze Funebri e Cimiteriali (trasporto, inumazione, estumulazione, ecc. esclusa la cremazione) si intende che agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti i cointeressati ed aventi diritto, riconosciuti dallo stesso Codice Civile. (allegato 1).

2. In caso di contestazione tra aventi diritto entro il 6° grado, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 63 - Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 64 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO 1

ASCENDENTI =>		IV GRADO	TRISAVI
		III GRADO	BISNONNI
		II GRADO	NONNI
		I GRADO	GENITORI
DE CUIUS	COLLATERALI =>	II GRADO	FRATELLI SORELLE
		III GRADO	ZII NIPOTI (figli di fratelli e/o sorelle)
		IV GRADO	PROZII PRONIPOTI PRIMI CUGINI FIGLI DI PROZII
		V GRADO	SECONDI NIPOTI SECONDI CUGINI
		VI GRADO	ALTRI CUGINI

DISCENDENTI =>

I GRADO

FIGLI

II GRADO

NIPOTI (figli dei figli)

III GRADO

PRONIPOTI

IV GRADO


FIGLI DEI PRONIPOTI

La parentela e i suoi gradi nella famiglia


Parentela in linea retta:	Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)
Parentela in linea collaterale:	Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendendo l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).
Affini (i suoceri, i cognati, la nuora, il genero):	L'affinita' e' il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineita'. La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio agli affini.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado... (art.77 e 572 cc)


SCHEMA TIPO PER LOCULI



SCHEMA TIPO PER OSSARI



ALLEGATO 3



Planimetria zona destinata alle sepolture a sistema di tumulazione

